Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

22/2015 Febbraio/9/2015 (*) Napoli 17 Febbraio 2015

Definite le modalità di trattazione dei ricorsi amministrativi da parte delle neo-istituite Direzioni Interregionali del Lavoro. Il Ministero del Lavoro, con la lettera circolare prot. n° 37/0001106 del 21 gennaio u.s., ha fornito le proprie istruzioni operative rese necessarie dal riordino delle (ex) DD.RR.LL.

Il Ministero del Lavoro, con la lettera circolare prot. n° 37/0001106 del 21 gennaio 2015, ha fornito importanti istruzioni operative per la trattazione dei **ricorsi amministrativi** a seguito dell'istituzione delle **Direzioni Interregionali del Lavoro**.

Nello specifico trattasi dei ricorsi relativi alla impugnazione di:

- ◆ <u>diffide accertative</u> per crediti patrimoniali (da inoltrare al <u>Comitato</u> <u>Regionale</u> per i rapporti di lavoro incardinati presso la competente D.I.L.);
- ◆ ordinanze ingiunzione (di competenza del <u>Direttore della D.I.L.</u>);
- verbali unici e ordinanze ingiunzioni in materia di sussistenza e/o qualificazione dei rapporti di lavoro (competenza: <u>Comitato</u>);
- provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale (competenza: <u>Direttore D.I.L.</u>);
- provvedimenti di diniego I.N.P.S. relativi al <u>pensionamento anticipato per</u> addetti a lavorazioni particolarmente faticose (competenza: <u>Comitato</u>).

Per tali finalità è da tenere presente che il **nuovo assetto territoriale** – *ex* art. 14 comma 1 del D.P.C.M. 14 febbraio 2014 – risulta così articolato:

- <u>D.I.L. Milano</u> competente per le regioni: Liguria, Lombardia, Piemonte,
 Valle D'Aosta;
- **D.I.L. Venezia**: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Veneto;
- **D.I.L. Roma**: Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria;
- **D.I.L. Napoli**: Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia.

L'ambito territoriale dovrà essere individuato facendo riferimento al <u>luogo di</u> <u>emanazione del provvedimento impugnato</u>.

Gli eventuali ricorsi amministrativi dovranno essere indirizzati all'<u>Ufficio/Area</u>
<u>Legale della D.I.L., cui spetta il potere decisionale</u>, entro e non oltre <u>30</u>
<u>giorni</u> dalla notificazione dell'atto impugnato, per il tramite dell'<u>Ufficio</u>
<u>che lo ha emanato</u>, che provvederà a trasmetterlo, con la necessaria
documentazione, sia alla <u>D.I.L. competente</u> che alla <u>D.T.L. alla quale va</u>
demandata la fase istruttoria.

Le decisioni verranno adottate esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella già in possesso dell'Ufficio.

Pertanto la D.T.L. si occuperà della fase istruttoria, anche al fine di meglio gestire i carichi di lavoro, per poi trasmettere gli atti alla D.I.L. competente.

Ex adverso, i ricorsi provenienti dalle DD.TT.LL. site nelle quattro Regioni sedi delle neo-istituite DD.II.LL. verranno gestiti direttamente dalle Direzioni Interregionali.

Allo stesso modo le DD.II.LL. eseguiranno direttamente le istruttorie:

- in tutti i casi in cui l'atto impugnato è stato emanato da una D.T.L. (ex
 D.R.L.) al fine di preservare la <u>terzietà</u> del soggetto che istruisce il ricorso;
- per i ricorsi inerenti le sospensioni delle attività imprenditoriali, attesa la brevità dei termini imposti dal Legislatore.

I ricorsi già pendenti presso le (soppresse) DD.RR.LL. e che non siano ancora stati decisi entro il 22 gennaio u.s., saranno trasmessi alle competenti DD.II.LL. per la conseguente decisione.

Ad maiora

IL PRESIDENTE Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA